



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

IL PRESIDENTE

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, che all'articolo 85 (*"Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile"*), comma 2, stabilisce che i vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali della Corte dei conti, sentita l'autorità sanitaria regionale, adottano, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri

Visto lo stesso art. 85 che, nel prevedere lo svolgimento delle udienze e delle adunanze mediante collegamento da remoto, al comma 3, lett. e), specifica che *"Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di udienza o di adunanza o Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti, le deliberazioni e gli altri atti del processo e del procedimento di controllo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti"*;

Visto il Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 139 del 3 aprile 2020, contenente *"Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020"*;

Visto il Decreto del Presidente della Corte dei conti 18 maggio 2020 (pubblicato sulla G.U. n. 131 del 22/5/2020), contenente *"Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti"*.

Visto il Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 27 ottobre 2020;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al **31 dicembre 2021** e il successivo art. 6 che ha prorogato alla stessa



CORTE DEI CONTI

data i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A, comprendente l'indicazione dell'art. 85 del D. L. n. 18/2020;

Ritenuto di dover proseguire con le adunanze mediante collegamento da remoto.

DISPONE

le adunanze e le camere di consiglio della Sezione regionale di Controllo per la Lombardia si terranno prevalentemente con le modalità da remoto previste dall'art. 85 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, come, da ultimo, modificato dal D. L. 23 luglio 2021, n. 105.

Le adunanze da remoto si svolgeranno nel rispetto delle regole di cui ai decreti del Presidente della Corte dei conti n. 139 del 3 aprile 2020 "*Regole Tecniche ed Operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di Controllo in attuazione del Decreto Legge n. 18/2020*", e n. 153 del 18 maggio 2020 "*Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle Camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della corte dei conti*", che si intendono in questa sede integralmente richiamate.

Nelle adunanze da remoto verrà assicurata l'applicazione del principio del contraddittorio con modalità cartolari e, ove necessario, mediante collegamenti da remoto con i rappresentanti delle amministrazioni.

Eventuali adunanze pubbliche in presenza, convocate con apposito provvedimento del Presidente della Sezione, si dovranno svolgere ex art. 85 comma 3 lett. d) del D. L. 17 n. 18/2020, a porte chiuse e si terranno nell'aula multimediale, con ampio distanziamento tra i magistrati e con l'uso di mascherina da parte dei partecipanti e per tutta la durata dell'adunanza stessa.

Il presente provvedimento viene trasmesso all'autorità sanitaria regionale per l'acquisizione del relativo parere.

Le misure adottate avranno effetto fino al 31 dicembre 2021 e saranno suscettibili di modifica e integrazioni a fronte di eventuali diverse determinazioni da parte dell'autorità sanitaria e/o di modifiche normative.

Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale e comunicato al personale di magistratura e amministrativo, nonché al Dirigente del SAUR.

IL PRESIDENTE
(Maria Riolo)



CORTE DEI CONTI